

SCHEDA 3 – I giocattoli

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di giocattoli è molto articolata, poiché consta di leggi nazionali, decreti ministeriali, circolari e direttive CEE.

Le fonti legislative nazionali fondamentali in materia sono:

- il D. Lgs 11 aprile 2011, n. 54 che ha dato attuazione alla **direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli e ha abrogato e sostituito il D. Lgs. 27 settembre 1991 n. 313** di attuazione della vecchia direttiva 88/378/CEE relativa ai requisiti di sicurezza che devono possedere i giocattoli;
- il D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 41 che dà attuazione all'art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.
- il D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che in materia di giocattoli è suscettibile di applicazione in via residuale.

La recente direttiva 2009/48/CE attuata dal D. Lgs. n. 54/2011 rivede e rafforza alcuni aspetti della direttiva 88/378/CEE e comunque la sostituisce interamente. L'esigenza di questa direttiva è nata dalla evoluzione tecnologica nel mondo dei giocattoli che ha sollevato nuove questioni in merito alla sicurezza degli stessi.

Alle sopra citate leggi e direttive si devono poi aggiungere i seguenti testi normativi:

- D.Lgs. 25/01/1992 n. 73: attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (simulati alimenti);
- D.M. 14/01/1992: riferimenti delle norme nazionali (UNI) che recepiscono le norme armonizzate comunitarie (EN) sulla sicurezza dei giocattoli;
- Circ. 31/10/1996 n.559/C-50.824-E-93(96) del Ministero dell'Interno: norma per le armi giocattolo;
- D.M. 28/03/1997: aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
- Circ. Prot. n.1252907 del 17/06/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di giocattoli;
- Circ. Prot. n. 1253151 del 16/07/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di giocattoli;
- D.M. 11/12/1998: ritiro dal mercato di alcune tipologie di giocattoli di importazione;
- Circ. Prot. n. 1253772 dell'11/12/1998: provvedimento di ritiro dal

mercato di 59 articoli di giocattoli;

- D.M. 30/09/1999: disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato dei giocattoli in plastica morbida;
- D.M. 27 marzo 2000. ulteriore aggiornamento dell'elenco delle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli;
- D. lgs. 194 del 2007: sulla compatibilità elettromagnetica per aspetti non previsti dalla normativa specifica sui giocattoli (per i giocattoli elettrici);

Abbiamo poi le cd. Norme tecniche (cfr. il Glossario nella guida **Il prodotto sicuro**) che includono le seguenti norme armonizzate: Norma UNI EN 71 ; Norma CEI EN 50088 sostituita dalla norma EN 62115 - sicurezza dei giocattoli elettrici; Norma CEI 96-2.

Definizione legale di giocattolo

Il giocattolo è un prodotto particolare, destinato a consumatori ancora più bisognosi di tutela e protezione quali i bambini e per tale ragione la normativa in vigore è molto severa e tiene in debito conto le caratteristiche dei suoi abituali utilizzatori.

Per giocattolo deve intendersi qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato a essere utilizzato a fini di gioco da minori di 14 anni.

L'allegato I del D. Lgs. n. 54/2011 elenca i prodotti esclusi dalla applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli e dalla normativa di recepimento, poiché non possono essere considerati giocattoli.

Tra questi citiamo solo alcuni esempi tratti dall'elenco: decorazioni natalizie, attrezzature sportive, modelli per collezionisti, armi ad aria compressa, fionde e lancia-sassi, giochi con freccette e punte metalliche, ferri da stiro, forni elettrici e altri prodotti che funzionano con corrente nominale superiore a 24 Volt, nonché macchine a vapore e veicoli con motore a combustione (come minimoto e miniquad - **v. scheda 2**).

Requisiti essenziali di sicurezza e indicazioni obbligatorie

L'art. 9 comma 1 e 2 prescrive: *“I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.*

I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età.”

I requisiti particolari di sicurezza dei giocattoli sono elencati nell'Allegato II del D. Lgs. 54/2011 e sono suddivisi in: proprietà fisico-meccaniche; infiammabilità; proprietà chimiche; proprietà elettriche; igiene; radioattività.

Le procedure di fabbricazione in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sono di competenza del **fabbricante** i cui obblighi sono previsti dall'**art. 3 del D. Lgs. 54/2011**, *“All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II.*

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell’articolo 13, una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui all’articolo 14.”

Le avvertenze e indicazioni sulle precauzioni d’uso suddette sono elencate, in massima parte, nell’Allegato V del D. Lgs. 54/2012. (art. 10)

Presunzione di conformità e dichiarazione di conformità

La conformità dei giocattoli ai requisiti di sicurezza, come accade anche per altri prodotti regolamentati da direttive CEE, è presunta, cioè viene considerata esistente al ricorrere di certe condizioni.

I giocattoli conformi alle norme armonizzate (cd. norme tecniche EN) o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.

Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all’articolo 9 e all’allegato II.

La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell’allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.

La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all’allegato III.

Apposizione della marcatura CE

I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la **marcatura CE**. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Apponendo la marcatura CE, il fabbricante indica, sotto la sua responsabilità, la presunta conformità dei giocattoli da lui prodotti alle norme di cui sopra e anche ad altre eventuali disposizioni specifiche per particolari tipologie di giocattoli.

I giocattoli che **non recano** la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Dove va apposta la marcatura CE ?

La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella UE direttamente sul giocattolo o in alternativa sull'imballaggio in maniera visibile, leggibile ed indelebile.

Ne consegue una serie di divieti che sono previsti dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 31 del D. Lgs. 54/2012 :

- divieto di immissione nel mercato (a titolo oneroso o gratuito) di giocattoli privi della marcatura CE;
- divieto di apporre marcature che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE;
- divieto di apporre marcature CE irregolari (cioè con dimensioni e forma non a norma);

(NB: la norma di cui sopra sanziona la commercializzazione di giocattoli privi della marcatura CE, che deve essere quella conforme ai principi e alle norme del regolamento (CE) n. 765/2008; pertanto una marcatura irregolare o non conforme è considerata come mai apposta)

- divieto di apporre altre scritte o simboli che limitino la visibilità e leggibilità della marcatura CE.

Attenzione: il marchio IMQ e il marchio "Giocattoli sicuri", benché rilasciati da istituti riconosciuti di certificazione quali, rispettivamente, l'Istituto Italiano Marchio di Qualità e l'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, dopo verifiche di sicurezza da essi effettuate su apposita richiesta dal fabbricante, sono marchi volontari (non imposti da alcuna norma) e pertanto possono essere aggiunti, per rafforzare la fiducia del consumatore nelle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli, ma non possono in alcun modo sostituire la marcatura CE.

Vigilanza del MISVE e controlli

Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

La Camera di Commercio può disporre ispezioni, redigere verbali di contestazione, di sequestro e di prelievo campioni per prove di laboratorio, irrogare sanzioni.

I provvedimenti di ritiro e in genere interdittivi elencati nel paragrafo precedente sono adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico quale titolare del potere di vigilanza.

I giocattoli ritirati o limitati nel commercio (da parte dello Stato Italiano o di altri Stati membri della UE) vengono inseriti nella banca dati del sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi RAPEX.

Le misure previste sono le seguenti:

- _ sequestro cautelare o penale a seconda della violazione commessa (ex L. 689/81 o c.p.p.);

Provvedimenti previsti dall'art. 30 del decreto in oggetto tra cui:

- _ ritiro dal mercato del prodotto già commercializzato a spese del fabbricante/rappresentante/ importatore in caso di mancanza di legittima marcatura CE;
- _ obbligo di conformare il prodotto per il fabbricante o mandatario entro 60 gg in caso di apposizione indebita;
- _ divieto di commercio, limitazione alla circolazione dei prodotti in caso di accertata pericolosità per la sicurezza e la salute dei consumatori.

Deve essere sempre consentito ai funzionari incaricati al controllo l'accesso ai luoghi di fabbricazione e/o di immagazzinamento per effettuare i controlli nonché deve essere consentito il prelievo di campioni per sottoporlo ad esami e prove. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa (v. scheda sulle sanzioni)

Alcuni esempi di prodotti pericolosi vietati dalle Autorità italiane

PUNTATORI LASER: (ord. 16 luglio 1998) Hanno la forma di portachiavi, penne, piccole torce tascabili. I puntatori di classe 3° 3b - 4: è vietata la vendita in Italia.

Vige una ordinanza di ritiro del Ministero su tutto il territorio nazionale. Vanno pertanto ritirati dal mercato e si applicano le norme di cui agli artt. 107 (inosservanza ordine dell'Autorità: reato), 104, 103 e 112 del Codice del Consumo (v. a tal riguardo tabella sanzioni nella guida **Il prodotto sicuro**).

YO-YO AD ACQUA (water yo-yo o yo-ball): ordine di sequestro su tutto il territorio nazionale da parte del Ministero della sanità. Sono privi della marcatura CE e pericolosi poiché contengono sostanze dannose e batteri all'interno del liquido. Stesse sanzioni dei puntatori laser.

CIUCCI LUMINOSI: ordinanza di ritiro dal mercato emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex delle Attività produttive): il laccio cui sono attaccati permette lo strangolamento e le parti elettriche sono facilmente ingollabili. Stesse sanzioni dei puntatori laser.